



**DISCIPLINA IN MATERIA DI GESTIONE
COLLETTIVA DEL
RISPARMIO**

**RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2014/91/UE (UCITS V) E ULTERIORI
INTERVENTI DI MODIFICA**

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI

**Documento per la consultazione
7 luglio 2016**

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il **5 settembre 2016** *on-line* per il tramite del [**SIPE – Sistema Integrato Per l’Esterno**](#),

oppure al seguente indirizzo:

**CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 - ROMA**

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati

1. Premessa

La direttiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (di seguito “**UCITS V**”) ha modificato la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al fine di tener conto dell’evoluzione del mercato e rafforzare il grado di armonizzazione delle regole e delle prassi a livello europeo. In particolare, la UCITS V mira a incrementare il livello di armonizzazione della disciplina del depositario di OICVM, a dotare le società di gestione di politiche di remunerazione e incentivazione sane e prudenti e a rafforzare il sistema sanzionatorio e i poteri di intervento delle Autorità di vigilanza nazionali ed europee.

Il recepimento della UCITS V, il cui termine è fissato dal legislatore europeo al 18 marzo 2016, richiede la modifica del quadro normativo italiano, da realizzare attraverso la revisione dei seguenti testi normativi:

- Testo Unico della Finanza¹;
- Regolamento Consob adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (“Regolamento Emittenti”), come da ultimo modificato;
- Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio (adottato con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successivamente modificato);
- Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d’Italia con provvedimento del 19 gennaio 2015.

Con il presente documento si sottopongono alla consultazione del mercato le modifiche da apportare al Regolamento Emittenti della Consob, al fine di recepire nell’ordinamento nazionale le disposizioni contenute nella direttiva UCITS V.

Con riferimento alla disciplina relativa alle politiche di remunerazione, si rinvia al documento di consultazione Banca d’Italia – Consob, pubblicato in pari data, concernente le modifiche da apportare al Regolamento congiunto in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio.

Le modifiche che si intendono apportare al Regolamento Emittenti con la presente consultazione sono, altresì, finalizzate all’adeguamento dell’ordinamento domestico alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. Tale atto normativo europeo introduce in capo agli OICR, di matrice UCITS e AIFMD, obblighi di trasparenza relativi al ricorso da parte dei gestori ad operazioni di finanziamento tramite titoli e di *swap* a rendimento totale (*total return swap*).

Si coglie, infine, l’occasione per apportare al Regolamento Emittenti alcuni interventi di modifica tesi ad allineare, dal punto di vista terminologico, la Parte III con la Parte II rivisitata in occasione del recepimento della AIFMD.

2. Modifiche da apportare al Regolamento Emittenti in recepimento della UCITS V

La recente normativa dettata dalla UCITS V rende necessaria una revisione del Regolamento Emittenti, al fine di apportarvi gli adattamenti idonei a consentire un corretto recepimento della disciplina europea, con particolare riferimento all’informativa da rendere relativamente al depositario e alle politiche di remunerazione.

¹ Le modifiche con le quali è stata recepita al livello di legislazione primaria la Direttiva UCITS V sono contenute nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 71, recante “Attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 117 del 20 maggio 2016.

In particolare, le modifiche attuative delle nuove previsioni della UCITS V sul **depositario** hanno riguardato, principalmente, l'**Allegato 1B** (*Modalità di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICR e per l'offerta di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e relativi schemi*), **schema 1** (*Prospetto relativo a quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE, e i fondi comuni di investimento mobiliare/Sicav di diritto UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE di tipo aperto*), del Regolamento Emittenti.

Più precisamente, nella **Parte Prima, sezione A**, il **paragrafo 2** (“**Il depositario**”) è stato modificato al fine di adeguare le informazioni concernenti il depositario contenute nel prospetto di offerta di OICR aperti, sia di matrice UCITS che di matrice AIFMD, all'allegato 1, schema A, punto n. 2, della UCITS IV, come modificato dalla UCITS V.

In particolare, è **stato ampliato lo spettro di informazioni che devono essere fornite nel prospetto**, avuto riguardo alle informazioni concernenti i conflitti di interesse che possono sorgere tra l'OICR, il gestore, gli investitori e il depositario e alle informazioni concernenti l'eventuale delega delle funzioni di custodia. Con riferimento a tali aspetti la UCITS V prevede disposizioni sulla condotta e sulla gestione dei conflitti di interesse e stabilisce le condizioni della delega a terzi delle funzioni di custodia del depositario.

Inoltre, sempre nella **Parte Prima, Sezione A**, nel **paragrafo 8** (“**Altri soggetti**”) è stato specificato che la possibilità di prevedere contrattualmente per il depositario un **esonero dalla responsabilità** è riconosciuta soltanto per gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva AIFM. Sul punto, infatti, la UCITS prevede la nullità di qualunque accordo volto ad escludere o limitare la responsabilità del depositario che rimane impregiudicata anche nel caso di eventuali deleghe.

Con riferimento alla nuova disciplina dettata dalla UCITS V in tema di **politiche remunerative**, le modifiche oggetto della presente consultazione riguardano l'**Allegato 1B, schema 1** e l'**art. 15-bis**.

Più in particolare, nella **Parte Prima, Sezione A** è stato inserito il **paragrafo 13-bis**, nel quale sono espressamente individuate le informazioni da riportare nel prospetto concernenti le “**Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale**”. Al riguardo si evidenzia che, in base alle nuove previsioni contenute nella UCITS V, la politica di remunerazione deve essere idonea a promuovere una sana e prudente gestione del rischio, senza incoraggiare l'assunzione di rischi non coerenti rispetto alle caratteristiche del fondo e deve, altresì, risultare in linea con le strategie e gli obiettivi prefissati nonché con le esigenze degli investitori. Infatti, tali disposizioni rilevano non solo sotto il profilo organizzativo-prudenziale, ma anche in ragione dei possibili effetti incidenti sui comportamenti verso gli investitori in termini di correttezza delle condotte e di gestione dei conflitti di interesse. In tale ottica e conformemente a quanto previsto dall'art. 69, par. 1, della UCITS V, si prevede, nel prospetto, un obbligo di *disclosure* con riferimento alla politica di remunerazione adottata, inclusi i criteri di calcolo delle remunerazioni e degli altri eventuali benefici corrisposti, nonché l'indicazione circa la composizione del comitato remunerazioni laddove costituito. In alternativa, il prospetto può riportare una descrizione sintetica della menzionata politica, rinviando per l'acquisizione di informazioni dettagliate al sito *web* del gestore, e dando opportuna avvertenza della circostanza che le medesime informazioni, su richiesta degli investitori, sono disponibili su copia cartacea o su diverso supporto durevole.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 78, par. 4, della UCITS V, è stato inserito nell'**art. 15-bis**, il **comma 1-bis**, secondo cui il documento contenente le informazioni chiave per gli

investitori (KIID) dovrà contenere una dichiarazione attestante che, qualora il prospetto si limiti a una descrizione sintetica della politica di remunerazione adottata, le informazioni di dettaglio sono rinvenibili sul sito *web* del gestore e acquisibili su copia cartacea o su altro supporto durevole a disposizione degli investitori su loro richiesta.

3. Modifiche da apportare al Regolamento Emittenti ai fini dell'implementazione del Regolamento (UE) n. 2015/2365

Il Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, prevede in capo agli OICR, sia di matrice UCITS che di matrice AIFMD, obblighi di trasparenza relativi al ricorso da parte dei gestori ad operazioni di finanziamento tramite titoli e di *total return swap*. L'informativa completa su tali operazioni è, infatti, considerata strumento essenziale per la tutela degli investitori, anche in un'ottica di salvaguardia contro possibili conflitti di interesse. A tal fine il Regolamento europeo, all'art. 14, dispone che nel prospetto degli OICVM e nell'informativa precontrattuale destinata agli investitori di FIA sia adeguatamente illustrata la politica di investimento seguita dall'OICR con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e di *total return swap*. Nella sezione B dell'allegato al Regolamento sono specificamente individuate le informazioni da includere nel prospetto o nell'informativa precontrattuale con riferimento a tale aspetto².

Con riferimento all'articolo da ultimo citato, il Regolamento (UE) 2015/2365 prevede che esso si applichi a decorrere dal 13 luglio 2017 in caso di OICR costituiti prima del 12 gennaio 2016, data di entrata in vigore del Regolamento medesimo.

Il Regolamento europeo, per sua intrinseca natura, è direttamente applicabile negli Stati membri. Le modifiche che si ritiene di apportare in questa sede al già citato **Allegato 1B** (*Modalità di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICR e per l'offerta di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e relativi schemi*), all'**Allegato 1-bis** (*Informazioni da mettere a disposizione degli investitori prima dell'investimento ai sensi dell'articolo 28*) e all'art. 26 (*Obblighi informativi*) del Regolamento Emittenti sono finalizzate ad integrare le disposizioni nazionali con le informazioni di cui alla sezione B dell'Allegato al Regolamento europeo, agevolando in questo modo gli operatori che potranno reperire in un'unica fonte, la normativa Consob, il quadro esauriente degli obblighi ad essi imposti con riferimento alla documentazione d'offerta.

In particolare, nell'Allegato 1B, Schema 1, Parte I, rispettivamente nelle Sezioni B e C, sono stati apportati interventi modificativi al **paragrafo 19** ("**Politica di investimento e rischi specifici del fondo / comparto**"), **lettere f), g) e i)**, e al **paragrafo 21** ("**Oneri a carico del sottoscrittore e oneri a carico del fondo/comparto**"), al fine di integrare le informazioni ivi richieste alla luce di quanto previsto nella sezione B dell'Allegato al Regolamento europeo. E' stata fatta, comunque, salva l'attuale impostazione che distingue tra informazioni da rendere in caso di operazioni di finanziamento tramite titoli [lett. f)], informazioni da rendere in caso di *total return swap* [lett. g)], e informazioni da rendere con riferimento alla gestione delle garanzie per le operazioni con strumenti finanziari derivati OTC e per le tecniche di gestione efficiente del portafoglio (cd. *collateral*), incluse le operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero la

² Informazioni su tale politica di investimento dovranno, altresì, essere fornite nelle relazioni semestrali e annuali dell'OICVM e nelle relazioni annuali dei GEFIA (cfr. art. 13 del Regolamento e Allegato, Sezione A).

sottoscrizione di *total return swap*, come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015 [lett. i)].

Un allineamento a quanto previsto dalla Sezione B dell'Allegato al Regolamento europeo è stato attuato anche con riferimento all'Allegato 1-*bis* del Regolamento Emittenti relativo al documento d'offerta da mettere a disposizione degli investitori professionali prima della conclusione dell'investimento avente ad oggetto FIA italiani riservati.

Infine, è stato modificato il comma 1 dell'art. 26 al fine di prevedere l'obbligo di inserire le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2015/2365 in un'appendice al prospetto d'offerta di FIA chiusi.

4. Ulteriori modifiche al Regolamento Emittenti

Le modifiche che sono state apportate al Regolamento Emittenti al fine di recepire la direttiva AIFM³, hanno lasciato inalterata la precedente collocazione delle disposizioni relative agli OICR contenute nella Parte II, relativa all'appello al pubblico risparmio, al fine di assicurare una continuità di lettura e di orientamento. Ciò aveva implicato, una revisione dei titoli delle rubriche di ciascuna sezione interessata dalle modifiche, al fine di meglio circoscrivere l'ambito di applicazione alla luce delle disposizioni sovranazionali. Ad esempio, nel Capo III, rubricato ora "*Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR*", la Sezione II relativa agli OICR italiani aperti era stata ridenominata "*OICVM italiani*", circoscrivendo di fatto l'applicazione delle norme ivi contenute ai soli OICVM (di tipo UCITS), rispetto alla categoria generale degli OICR comprensiva anche dei FIA di derivazione AIFMD e la Sezione V, era stata rubricata "*FIA italiani e UE aperti*", in sostituzione di "*OICR comunitari, non armonizzati ed extracomunitari*".

Alla luce delle summenzionate modifiche, apportate con la delibera Consob n. 19084/2015, per mere esigenze di uniformità terminologica che non implicano mutamenti sostanziali della disciplina, si rende necessario intervenire sulla Parte III, Titolo I, Capo III, del Regolamento Emittenti, concernente le disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di quote o azioni di OICR con modifiche analoghe a quelle apportate nella Parte relativa all'appello al pubblico risparmio.

Si è proceduto dunque a modificare gli artt. 59 e 60 al fine di renderli coerenti con le nuove disposizioni relative alla commercializzazione di quote o azioni di OICR di cui alla Parte II del Regolamento. Le modifiche aventi ad oggetto l'art. 60 hanno riguardato anche l'abrogazione del comma 5, che attualmente disciplina l'ammissione alle negoziazioni "*di quote o azioni di OICR esteri chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro d'origine*". L'ipotesi ivi disciplinata non può trovare applicazione nei confronti dei FIA UE chiusi, per i quali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, lett. m-*quinquies*) del TUF⁴ e dell'art. 93-*bis*, comma 1, lett. f), del TUF, non può l'Italia essere Stato membro d'origine.

³ Cfr. delibera n. 19084 dell'8/01/2015 "*Modifiche ai regolamenti di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e degli intermediari adottati rispettivamente con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni*".

⁴ Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. m-*quinquies*) sono Oicr alternativi UE (FIA UE): "*gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia*". Ai sensi dell'art. 93-*bis*, comma 1, lett. f), è Stato membro d'origine: 1) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale; 2) per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 1.000 euro e per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi

Modifiche di analogo tenore sono state apportate agli artt. 102, 103 e 103-bis della Parte III, Titolo II, Capo IV, relativo all'informativa societaria da rendere per gli OICR quotati, nonché alla Allegato II (*Comunicazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla comunicazione prevista dall'articolo 52 del Regolamento per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o della nota informativa sugli strumenti finanziari comunitari*), tav. 6 (*Documentazione da allegare all'istanza di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di OICR chiusi italiani ed esteri*).

conferiscono, purché l'emittente degli strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari comunitari sottostanti o un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. Lo stesso regime è applicabile a strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoché equivalente a 1.000 euro; 3) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2013/50/UE o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo, nelle seguenti circostanze: 3.1 qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta, o 3.2 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto iii), della direttiva 2004/109/CE;”.

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO EMITTENTI DELLA CONSOB

REGOLAMENTO EMITTENTI

PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI

(... *omissis* ...)

Capo III Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR

Sezione I Disposizioni generali

Art. 14 (*Definizioni*)

1. Nel presente Capo si intendono per:

... *omissis* ...

d) “KIID”: il documento previsto dall’articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell’OICR, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell’investimento proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione dell’Unione europea.

(... *omissis* ...)

Sezione II OICVM italiani

Art. 15-bis (*KIID*)

1. Gli offerenti di quote o azioni di OICVM rappresentano le informazioni chiave per gli investitori nel KIID, **redatto in conformità alle disposizioni dell’Unione europea richiamate dall’articolo 14, comma 1, lettera d).**

1-bis Il KIID contiene altresì una dichiarazione attestante che le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito web degli offerenti e che una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

2. Il KIID aggiornato è consegnato gratuitamente all’investitore prima della sottoscrizione delle quote o azioni dell’OICVM.

3. Gli offerenti di quote o di azioni di OICR, per ciascuno degli OICR da essi gestito, forniscono il KIID agli intermediari incaricati del collocamento o della commercializzazione.

4. Il KIID può essere consegnato su supporto durevole diverso dalla carta o fornito tramite un sito internet, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 583/2010.

5. ...*omissis*....

(... *omissis* ...)

Sezione IV
FIA italiani e UE chiusi

(... *omissis* ...)

Art. 26
(*Obblighi informativi*)

1. Gli offerenti inseriscono le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE, e le **informazioni previste dal Regolamento (UE) 2015/2365**, non contenute nel prospetto, in un'apposita appendice allo stesso allegata, resa pubblica secondo le modalità e la tempistica previste per il prospetto.

2. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, è diffusa in occasione della pubblicazione dei rendiconti periodici del FIA.

2-bis. La modifica dell'accordo stipulato con il depositario attraverso l'inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l'esecuzione dell'accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo regolamento di gestione o dallo statuto. A tal fine, gli offerenti possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito.

Sezione V
FIA italiani e UE aperti

Art. 27
(*Comunicazione alla Consob, redazione e pubblicazione della documentazione d'offerta*)

1. Ai fini dell'offerta al pubblico di FIA aperti di cui alla presente Sezione, la comunicazione prevista dall'articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene una sintetica descrizione dell'offerta e l'attestazione dei presupposti necessari per l'avvio della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1A. Alla comunicazione sono altresì allegati il KIID e il prospetto. Il KIID è redatto in conformità alle disposizioni dell'Unione europea richiamate dall'articolo 14, comma 1, lettera d), ove compatibili. Il prospetto è redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 17, comma 3, ove compatibile.

1-bis. Ai FIA aperti italiani si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 15-bis, commi **1-bis**, 2, 3 e 4, 16, commi 2, 3, 4 e 5, 17, commi 2 e 4, 17-bis e 18.

1-ter. Ai FIA aperti UE si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 19-*quater*, 20 e 21.

2. ...*omissis*...

3. ...*omissis*...

4. ...*omissis*...

5. ...omissis...

(... omissis ...)

PARTE III
EMITTENTI

TITOLO I
AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO
DI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR

(... omissis ...)

Capo III
Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR

Art. 59
(OICR italiani)

1. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR italiani aperti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II del presente regolamento e gli articoli 34-*octies* e 34-*novies*. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

2. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote **o azioni** di ~~fondi~~ **FIA** italiani chiusi, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato II. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento e gli articoli 34-*octies* e 34-*novies*. Il prospetto e l'eventuale supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico sono pubblicati ai sensi dell'articolo 56.

Art. 60
(OICR esteri)

1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di ~~OICR comunitari armonizzati~~ **OICVM UE**, gli offerenti pubblicano, ai sensi dell'articolo 20, il KIID, il prospetto e un documento per la quotazione redatto secondo lo schema 4 di cui all'Allegato 1B. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche e integrazioni al documento per la quotazione. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

2. Il KIID, il prospetto e il documento di quotazione sono messi a disposizione anche presso la sede dei soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-*quater*.

3. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di ~~OICR FIA UE aperti comunitari non armonizzati ed extracomunitari~~ si applicano, **in quanto compatibili**, gli articoli 27, commi 1 e **1-ter**, e ~~28~~ **27-bis**. I documenti da trasmettere alla Consob sono indicati nell'Allegato II. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

4. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di ~~OICR esteri~~ **FIA UE** chiusi, diversi da quelli indicati nel comma ~~successivo~~ **6**, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato II.

Si applicano ~~gli articoli 27, commi 2 e 5, 28, e~~, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento.

~~5. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro d'origine, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato II. Si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento.~~

6. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di ~~OICR esteri~~ **FIA UE** chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro ospitante, si applicano gli articoli 11, comma 4, e 12, commi 4 e 5.

7. I prospetti relativi agli OICR di cui ai commi 4, 5 e 6, e gli eventuali supplementi sono pubblicati ai sensi dell'articolo 56.

8. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri si applicano, ove compatibili, gli articoli 34-*octies* e 34-*novies*.

(... *omissis* ...)

TITOLO II INFORMAZIONE SOCIETARIA

(... *omissis* ...)

Capo IV OICR ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Art. 102

(Informazioni su eventi e circostanze rilevanti relative a OICR FIA chiusi)

1. ~~Le società di gestione del risparmio~~ **I gestori**, con riferimento a ciascun ~~fondo FIA~~ chiuso ammesso con il proprio consenso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, ~~e i soggetti che lo controllano~~, osservano le disposizioni del Capo I e del Capo II, Sezione I, del presente Titolo, ad eccezione dell'articolo 68, nonché le disposizioni del Titolo VII.

2. ... *omissis*...

3. Gli articoli 66, 66-*bis* e 67 si applicano anche con riferimento ~~agli OICR ai FIA~~ chiusi per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia.

4. I soggetti di cui ~~ai commi 1 e 2~~ danno notizia delle informazioni, atti o documenti di cui all'articolo ~~26, comma 1~~ **3, comma 4, del regolamento ministeriale** e delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti al fondo nelle materie di competenza, mediante diffusione di un annuncio con le modalità indicate nel Capo I del presente Titolo. Si applica l'articolo 84 con riferimento alle informazioni sull'esercizio dei diritti dei partecipanti ~~agli OICR ai FIA~~ chiusi.

Art. 103

(Informazione periodica e altre informazioni relative a OICR FIA chiusi)

1. ~~Le società di gestione del risparmio~~ **I gestori**, entro il giorno successivo all'approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e con le modalità indicate nel Capo I ~~e secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti nazionali, il rendiconto~~ **la relazione** annuale, corredata della relazione degli amministratori, e la relazione semestrale di ciascun ~~fondo FIA~~ chiuso gestito, le cui quote ~~o azioni~~ siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia.

~~2. Gli emittenti quote o azioni di OICR esteri chiusi, aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *w quater*, numeri 3 e 4, del Testo unico, mettono a disposizione del pubblico, secondo le modalità e nei termini indicati dal comma precedente, la relazione finanziaria annuale e quella semestrale previste dai rispettivi ordinamenti nazionali, fermo restando quanto previsto dalla Banca d'Italia in attuazione dell'articolo 42, comma 6, del Testo unico.~~

3. I ~~oggetti di cui ai commi precedenti~~ **gestori** mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, il documento previsto dall'articolo 154-ter, comma 5, del Testo unico, descrivendo gli eventi di particolare importanza per ~~gli OICR-i FIA~~ verificatisi nel periodo di riferimento e gli eventuali effetti degli stessi sulla composizione degli investimenti e, per quanto possibile, sul risultato economico.

4. Alla diffusione delle informazioni previste nei commi 1 e 3, si applica l'articolo 65-bis, comma 2.

5. I **gestori** ~~oggetti di cui ai commi precedenti~~ osservano l'articolo 15, comma 2, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto durevole, e mantengono costantemente aggiornati:

a) il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi;

b) i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai ~~limiti d'investimento al contenimento e frazionamento del rischio~~ e ai criteri di valutazione ~~degli OICR-dei FIA~~ chiusi;

c) **il regolamento di gestione o lo statuto.**

6. I soggetti di cui ai commi precedenti informano la Consob e il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto le quote o azioni ~~degli OICR-dei FIA~~ chiusi gestiti, effettuate dagli stessi soggetti o da società da essi direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti appositamente incaricati.

Art. 103-bis

(Informazioni relative agli OICR aperti)

1. Con riferimento a ciascun OICR aperto ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, ~~le società di gestione del risparmio e le SICAV, nonché gli emittenti esteri i gestori~~ osservano l'articolo 15, comma 2, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto durevole, e mantengono costantemente aggiornati **il KIID, il prospetto di quotazione o il documento per la quotazione**, e gli eventuali supplementi, **la documentazione contabile nonché il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR, consentendone l'acquisizione su supporto durevole.**

2. Le informazioni previste dall'articolo 19 **e dall'articolo 22, comma 5, ove applicabile**, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato regolamentato e ~~la banca depositaria~~ **il depositario** ovvero i soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-*quater*. Gli stessi soggetti pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.

~~3. Gli emittenti esteri, con riferimento a ciascun OICR ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, osservano l'articolo 15, comma 2, e rendono altresì disponibili, in forma costantemente aggiornata, nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto durevole, il prospetto di quotazione e il documento per la quotazione.~~

~~4. Le informazioni previste dall'articolo 22, comma 5, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato regolamentato e i soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-*quater*. Gli stessi soggetti pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.~~

(... omissis ...)

ALLEGATO 1B

Modalità di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICR e per l'offerta di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e relativi schemi

SCHEMA 1

*Prospetto relativo a: (i) quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare **aperti** /società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE, e (ii) ~~f~~fondi comuni di investimento mobiliare **aperti** /Sicav di diritto UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE ~~di tipo aperto~~*

COPERTINA

... omissis ...

PARTE I DEL PROSPETTO – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Inserire le seguenti frasi:

«Data di deposito in Consob della Parte I»

«Data di validità della Parte I: dal»

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SOCIETÀ DI GESTIONE/SICAV

... omissis ...

2. IL DEPOSITARIO

Indicare:

1) denominazione e forma giuridica, sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni del depositario;
~~nonché~~

2) le funzioni svolte dal depositario e i conflitti di interesse che possono sorgere tra il fondo comune/SICAV, gli investitori del fondo comune/SICAV, la società di gestione/SICAV e il depositario stesso;

3) le funzioni di custodia che il depositario ha delegato a terzi, con indicazione dell'identità dei delegati e dei sub delegati e dell'eventuale presenza di conflitti di interesse che possono derivare dalla delega;

4) il regime di e responsabilità a cui è assoggettato il depositario per la perdita degli strumenti finanziati tenuti in custodia e per l'inosservanza della disciplina al medesimo applicabile e ~~dello stesso e~~ i diritti in tal caso riconosciuti ~~degli~~ investitori;

Dichiarare che saranno messe a disposizione degli investitori informazioni aggiornate in merito ai punti da 1) a 4) su richiesta.

3. IL REVISORE LEGALE/LA SOCIETÀ DI REVISIONE

... omissis ...

4. GLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI

... *omissis* ...

5. IL FONDO/COMPARTO

... *omissis* ...

6. MODIFICHE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO

... *omissis* ...

7. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA APPLICABILE

... *omissis* ...

8. ALTRI SOGGETTI

Indicare l'identità di ogni altro prestatore di servizi diverso dal depositario o dal revisore. Indicare altresì le funzioni e le responsabilità di tali soggetti e i diritti degli investitori.

In relazione ai fondi comuni di investimento mobiliare/Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE indicare, l'identità dei *prime brokers*, tutti gli accordi rilevanti conclusi con gli stessi e il modo in cui sono gestiti i conflitti di interesse derivanti dai citati accordi, nonché le informazioni su qualsiasi trasferimento di responsabilità all'eventuale intermediario principale (EVENTUALE). Specificare, altresì, se nel contratto con il depositario è indicata la clausola relativa alla possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del fondo/Sicav, nonché, **in relazione ai fondi comuni di investimento mobiliare/Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE**, la possibilità per il depositario di essere esonerato da responsabilità conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 3 del TUF, e le modalità con le quali verranno messe a disposizione degli investitori eventuali modifiche in relazione alla responsabilità del depositario.

9. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO/COMPARTO

... *omissis*

10. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI INVESTIMENTO (PER I FONDI COMUNI/SICAV RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE)

... *omissis*...

11. STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI (FACOLTATIVO)

... *omissis* ...

12. *BEST EXECUTION* (FACOLTATIVO)

... *omissis* ...

13. INCENTIVI (FACOLTATIVO)

... *omissis* ...

13-bis. POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

Descrivere la politica e prassi di remunerazione e incentivazione vigente, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici corrisposti, direttamente o indirettamente, al personale e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, ivi compresa la composizione del comitato remunerazioni ove presente.

In alternativa riportare i contenuti essenziali della politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, rinviando al sito web per informazioni aggiornate di dettaglio sulla stessa, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente. In tal caso precisare che una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori, gratuitamente su richiesta.

14. RECLAMI (FACOLTATIVO)

... *omissis* ...

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

... *omissis* ...

15. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO/COMPARTO

... *omissis* ...

16. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)

... *omissis* ...

17. PERIODO MINIMO RACCOMANDATO

...*omissis* ...

18. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO

... *omissis* ...

19. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO / COMPARTO

... *omissis* ...

F) Nel caso in cui il fondo/comparto effettui operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito titoli ~~ed altre assimilabili~~ o qualunque altra operazione di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, come definite nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, deve essere fornita una descrizione particolareggiata:

- della tipologia di operazioni, delle motivazioni e dei rischi connessi a tali attività, tra cui il rischio di controparte e potenziali conflitti di interesse, e rischi operativi, di liquidità, di custodia, legali e, ove rilevanti, rischi associati al riutilizzo;

- dell'impatto che le suddette operazioni avranno sul rendimento del fondo/comparto-, specificando la quota di proventi imputati al fondo/comparto (nel caso di OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, i proventi derivanti dall'utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio, al netto dei costi operativi sostenuti, sono sempre imputati al fondo/comparto), nonché i

costi da rimborsare e le commissioni dovute al gestore ovvero a terzi (quali *agent lender* etc.). Se questi ultimi sono parti correlate al gestore, tale circostanza sarà evidenziata;

- per ciascun tipo di operazioni di finanziamento tramite titoli, delle tipologie di *asset* e della quota massima del patrimonio gestito assoggettabili all'utilizzo di tali tecniche, nonché della quota del patrimonio gestito che si prevede effettivamente di assoggettare a tali tecniche;

- dei criteri utilizzati per selezionare le controparti, inclusi *status* giuridico, paese di origine, *rating* di credito minimo;

- delle modalità di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario) degli *asset* soggetti a operazioni di finanziamento tramite titoli nonché delle garanzie ricevute.

G) Nel caso in cui il fondo/comparto utilizzi *swap* a rendimento totale (cd. *total return swap*), **come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015**, o altri strumenti finanziari derivati con le stesse caratteristiche:

- fornire informazioni **sulle motivazioni sottese all'utilizzo di tali tecniche**, sulla strategia sottostante e la composizione del portafoglio o dell'indice di investimento;

- fornire informazioni sulla(e) controparte(i) delle operazioni e sui **criteri utilizzati per la relativa selezione, inclusi *status* giuridico, paese di origine, *rating* di credito minimo;**

- descrivere il rischio di insolvenza della controparte, **i rischi operativi, di liquidità, di custodia, legali e, ove rilevanti, i rischi associati al riutilizzo; chiarire** e l'effetto sui rendimenti del fondo/comparto, **specificando la quota di proventi imputati al fondo/comparto nonché i costi da rimborsare e le commissioni dovute al gestore ovvero a terzi (quali *agent lender* etc.). Se questi ultimi sono parti correlate al gestore, tale circostanza sarà evidenziata;**

- precisare la misura in cui la controparte assume potere discrezionale sulla composizione o la gestione del portafoglio di investimento del fondo/comparto o sul sottostante degli strumenti finanziari derivati, chiarendo se è necessaria l'approvazione della controparte in relazione a qualsiasi operazione del portafoglio di investimento del fondo/comparto medesimo;

- **per i *total return swap*, delle tipologie di *asset* e della quota massima del patrimonio gestito assoggettabili all'utilizzo di tali tecniche, nonché della quota del patrimonio gestito che si prevede effettivamente di assoggettare a tali tecniche;**

- **descrivere le modalità di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario) degli *asset* soggetti a *total return swap* nonché delle garanzie ricevute.**

... *omissis* ...

D) Con riferimento alla gestione delle garanzie per le operazioni con strumenti finanziari derivati OTC e per le tecniche di gestione efficiente del portafoglio (cd. *collateral*), **incluse le operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero la sottoscrizione di *total return swap*, come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015**, illustrare la politica in materia di garanzie, specificando le tipologie di garanzie consentite (**in relazione a caratteristiche quali *asset*, emittente, scadenza e liquidità**); **le politiche di diversificazione e decorrelazione delle garanzie**; il livello di garanzie necessario e la politica sugli scarti di garanzia; **la metodologia adottata per la valutazione delle garanzie e le motivazioni sottese alla scelta, specificando l'eventuale utilizzo di valutazioni giornaliere ai prezzi di mercato e di margini di variazione giornalieri**; la politica di riutilizzo delle garanzie e i rischi ad essa connessi, **indicando l'eventuale sussistenza di limiti normativi o contrattuali al riutilizzo** (per i fondi /Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE l'informazione circa la politica di riutilizzo delle garanzie rileva solo nel caso di garanzie in contanti). Il fondo/SICAV che intende essere pienamente garantito in valori emessi o garantiti da uno Stato Membro deve darne indicazione. Deve, inoltre,

individuare gli Stati Membri, gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali che emettono o garantiscono valori che il fondo/SICAV è in grado di accettare come garanzie per più del 20% del loro NAV.

... *omissis* ...

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

21. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO/COMPARTO

... *omissis* ...

21.2 Oneri a carico del fondo/comparto

21.2.1 Oneri di gestione

Indicare in forma tabellare l'entità delle commissioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali commissioni di incentivo (o di *performance*) esemplificando le modalità di calcolo. Nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa almeno il 10% dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.

Con particolare riferimento ai fondi/comparti *feeder* esplicitare anche gli oneri addebitati al fondo *master*.

Qualora il fondo/comparto effettui operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto, riporto, prestito titoli ~~ed altre assimilabili~~ **o qualunque altra operazione di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, come definite nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015**, indicare la politica in materia di oneri e commissioni diretti e indiretti derivanti dalle menzionate tecniche di gestione efficiente del portafoglio, che possono essere detratti dal rendimento trasferito al fondo/comparto. Rinviare al rendiconto annuale per informazioni dettagliate sui ricavi derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, sugli oneri e sulle commissioni diretti e indiretti sostenuti dal fondo/comparto.

Specificare, inoltre, l'identità del(i) soggetto(i) a cui vengono corrisposti gli oneri e le commissioni diretti e indiretti, nonché se si tratta di soggetti collegati alla società di gestione del fondo/comparto o al depositario. In alternativa rinviare al rendiconto annuale per informazioni sull'identità del(i) soggetto(i) a cui vengono corrisposti gli oneri e le commissioni diretti e indiretti, nonché se si tratta di soggetti collegati alla società di gestione del fondo/comparto o al depositario.

... *omissis* ...

ALLEGATO 1-BIS

Informazioni da mettere a disposizione degli investitori prima dell'investimento ai sensi dell'articolo 28

Il documento contenente le informazioni di seguito indicate, nonché il relativo indice, sono allegati alla lettera di notifica di cui all'articolo 43, comma 3, del TUF:

a) politica e strategia di investimento del FIA, con particolare riferimento a:

a.1) i tipi di attività in cui il FIA può investire, le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati, ogni eventuale limite all'investimento;

a.2) circostanze in cui il FIA può ricorrere alla leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all'utilizzo della leva finanziaria e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, nonché il livello massimo di leva finanziaria che il gestore è autorizzato ad utilizzare per conto del FIA;

a.3) nel caso di fondo *feeder*, una descrizione del fondo *master*, e con riferimento a quest'ultimo, dove è stabilito e la relativa politica di investimento e nel caso di fondo di fondi informazioni in merito allo Stato dove sono domiciliati i fondi sottostanti-;

a.4) laddove siano previste operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero la sottoscrizione di *total return swap*, come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015:

- una descrizione generale delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei *total return swap* ai quali può fare ricorso il FIA, incluse le motivazioni dell'utilizzo di tali tecniche;

- per ciascun tipo di operazione di finanziamento tramite titoli e di *total return swap*, tipologie di *asset* e quota massima del patrimonio gestito assoggettabili all'utilizzo di tali tecniche, nonché quota del patrimonio gestito che si prevede effettivamente di assoggettare a tali tecniche;

- criteri utilizzati per selezionare le controparti, inclusi *status* giuridico, paese di origine, *rating* di credito minimo;

- descrizione delle garanzie accettabili (in funzione delle tipologie di *asset*, emittente, scadenza e liquidità) nonché delle politiche di diversificazione e decorrelazione delle garanzie stesse;

- descrizione della metodologia adottata per la valutazione delle garanzie e delle motivazioni sottese alla scelta, indicando l'eventuale utilizzo di valutazioni giornaliere ai prezzi di mercato e di margini di variazione giornalieri;

- descrizione dei rischi connessi alle operazioni di finanziamento tramite titoli e ai *total return swap*, nonché dei rischi connessi alla gestione delle garanzie (rischi operativi, di liquidità, di controparte, di custodia, legali e, ove rilevanti, rischi associati al riutilizzo degli strumenti);

- modalità di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario) degli *asset* soggetti a operazioni di finanziamento tramite titoli o *total return swap* nonché delle garanzie ricevute;

- indicazione di eventuali limiti normativi o contrattuali al riutilizzo degli strumenti finanziari ricevuti in garanzia;

- descrizione della politica di ripartizione dei rendimenti derivanti dalle operazioni di finanziamento tramite titoli e di *total return swap*, indicando la quota di proventi imputati al FIA, i costi da rimborsare e le commissioni dovute al gestore ovvero a terzi (quali *agent lender* etc.), precisando se questi ultimi sono parti correlate al gestore;

b) modalità secondo le quali può essere modificata la strategia di investimento o la politica di investimento del FIA, o entrambe;

c) principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale con gli investitori, comprese le informazioni sulla giurisdizione, la legge applicabile e l'eventuale esistenza di strumenti giuridici che prevedano il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse sul territorio in cui è stabilito il FIA;

d) identità del gestore, del depositario del FIA, del revisore e di ogni altro prestatore di servizi. Indicare altresì le funzioni e le responsabilità di tali soggetti e i corrispondenti diritti degli investitori in ipotesi di inadempimento;

e) modalità ~~in~~ con cui il gestore soddisfa i requisiti relativi alla copertura su potenziali rischi di responsabilità professionale derivanti dalle attività che lo stesso esercita;

f) ~~funzioni essenziali eventualmente affidate a terzi in *outsourcing* eventuale delega a terzi della gestione del portafoglio o della gestione del rischio ovvero delle funzioni di custodia attribuite dalla legge al depositario~~, identità del soggetto delegato e eventuali conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe;

g) procedura di valutazione del FIA e metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività oggetto di investimento da parte dello stesso ivi comprese le attività difficili da valutare;

h) descrizione della gestione del rischio di liquidità del FIA, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali;

i) oneri a carico del sottoscrittore e a carico del fondo con indicazione dell'importo massimo;

- j) in ipotesi di trattamento preferenziale, il tipo di investitori beneficiari e, ove pertinente, gli eventuali legami giuridici e economici tra questi ultimi e il FIA o il gestore;
- k) indicazione sulle modalità di accesso alla più recente relazione annuale;
- l) modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote o azioni;
- m) NAV del FIA più recente disponibile o l'ultimo prezzo formatosi su un mercato regolamentato o piattaforma di scambio organizzata;
- n) rendimento storico del FIA ove disponibile;
- o) identità ~~dei~~ **dei** prime brokers e accordi rilevanti conclusi con gli stessi e modalità di gestione dei relativi conflitti di interesse, nonché informazioni su qualsiasi trasferimento di responsabilità all'eventuale intermediario principale. Specificare, altresì, se nel contratto con il depositario è prevista la possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del FIA ovvero è pattuito un eventuale esonero da responsabilità ai sensi dell'art. 49, comma 3 del TUF; nonché le modalità con le quali verranno messe a disposizione degli investitori eventuali modifiche in relazione alla responsabilità del medesimo depositario;
- p) modalità e tempistica di divulgazione delle informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2011/61/UE.

ALLEGATO II

Comunicazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla comunicazione prevista dall'articolo 52 del Regolamento per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o della nota informativa sugli strumenti finanziari comunitari

... omissis ...

2) *Documentazione da allegare alla comunicazione prevista dall'articolo 52 del Regolamento per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o della nota informativa sugli strumenti finanziari comunitari*

... omissis ...

Tavola 6

*A. Documentazione da allegare all'istanza di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di **OICR FIA italiani e UE chiusi italiani ed esteri**.*

Alla comunicazione indicata dall'articolo 59, comma 2 del Regolamento è allegata la seguente documentazione:

- a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti ~~nell'allegato 1B~~ **dal Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche** e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
- c) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato dell'~~OICR~~ **FIA**.

Per i ~~fondi~~ **FIA** mobiliari è altresì allegata:

- d) per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero di quello consolidato, ove redatto, del budget consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico-finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi.

Alla comunicazione indicata dall'articolo 60, commi 4 e 5 del Regolamento è allegata la seguente documentazione:

- e) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti ~~nell'allegato 1B~~ **dal Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche** e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- f) copia dello statuto vigente dell'offerente;
- g) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
- h) copia del regolamento dell'~~OICR~~ **FIA**;
- i) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
- j) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato dell'~~OICR~~ **FIA**, se redatto;
- k) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;
- l) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.

~~Nel caso la società offerente abbia sede legale in un Paese non appartenente all'Unione Europea, deve essere altresì fornita un'attestazione, rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nella quale si confermi che il bilancio d'esercizio e, ove redatto, quello consolidato della medesima società sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea.~~

*B. Documenti da trasmettere alla Consob ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di ~~OICR esteri~~ **FIA UE aperti non armonizzati.***

Ai sensi dell'articolo 60, comma 3, è trasmessa alla Consob la seguente documentazione:

- a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti nell'allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
- c) copia del regolamento dell'~~OICR~~ **FIA**;
- d) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
- e) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;
- f) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.

~~Nel caso la società offerente abbia sede legale in un Paese non appartenente all'Unione Europea, deve essere altresì fornita un'attestazione, rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nella quale si confermi che il bilancio d'esercizio e, ove redatto,~~

~~quello consolidato della medesima società sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea.~~

* * *

I suddetti documenti devono essere richiamati nell'apposita sezione "DOCUMENTAZIONE ALLEGATA" della scheda per la presentazione delle istanze resa pubblica dalla Consob.

Indicare la data della precedente trasmissione nel caso in cui gli stessi documenti siano già stati inoltrati e non abbiano subito modifiche.

(... *omissis* ...)